Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Interrogatorio preventivo e ordinanza cautelare per la Cassazione

Il regime di nullità a regime intermedio ex art. 292 c.p.p. e le preclusioni deduttive nella sentenza n. 41645/2025

MG Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale 2 Novembre 2026 Lettura 12 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Penale

ESTREMI PROVVEDIMENTO
30 dicembre 2025, n. 41645

NORME DI RIFERIMENTO
Legge 9 agosto 2024, n. 114 • Art. 291 cod. proc. pen. • Art. 292 cod. proc. pen.

DECISIONE
Dichiara inammissibile il ricorso

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

La nullità dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale derivante dall'omesso espletamento del previo interrogatorio dell'indagato, prescritto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., ha natura di nullità a regime intermedio e, pur potendo essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame, non può essere eccepita per la prima volta con il ricorso per cassazione, operando i limiti di deducibilità e le preclusioni di cui all'art. 182 cod. proc. pen.

Stato della questione e quadro aggiornato al 2 Novembre 2026: la giurisprudenza di legittimità consolida i confini dell'interrogatorio preventivo introdotto dalla legge n. 114/2024, qualificando il vizio quale nullità a regime intermedio deducibile al riesame ma irrimediabilmente precluso in sede di legittimità se non devoluto nel merito.

ABSTRACT (ITALIANO)

L'analisi esamina l'istituto dell'interrogatorio preventivo introdotto dalla legge n. 114/2024 quale presupposto indefettibile per l'adozione delle misure cautelari personali. Attraverso la sentenza n. 41645/2025 della Cassazione Penale, il contributo ricostruisce il regime dell'invalidità stabilito dall'art. 292, comma 3-bis, c.p.p., qualificata come **nullità a regime intermedio** presidiata dall'art. 178 c.p.p. Si indaga l'interazione tra l'**interrogatorio preventivo e ordinanza cautelare**, approfondendo il superamento del contrasto relativo alla deducibilità del vizio al riesame e la rigida **preclusione processuale** sancita dall'art. 182 c.p.p. che impedisce la devoluzione diretta in sede di legittimità. Vengono infine delineate le ricadute per la difesa e i limiti ai poteri integrativi del Tribunale della libertà.

ABSTRACT (ENGLISH)

This article examines the mandatory preliminary interrogation introduced by Law no. 114/2024 as an essential prerequisite for issuing personal precautionary measures. Through judgment no. 41645/2025 of the Criminal Court of Cassation, the analysis addresses the regime of procedural invalidity under Article 292, paragraph 3-bis, of the Italian Code of Criminal Procedure, categorized as an intermediate nullity under Article 178. The study explores the statutory interplay between preliminary questioning and custodial orders, highlighting the resolution of the judicial divide regarding the timeliness of objections before the Review Court and the strict procedural bar under Article 182 precluding first-time challenges at the supreme judicial level. Finally, practical implications for defense counsel and prohibitions on ex post judicial remedies are thoroughly assessed.

Punti Chiave dell'Analisi

01.
Presupposto di validità oggettivo:
l'omesso espletamento dell'interrogatorio anticipato ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p. determina la nullità genetica dell'ordinanza cautelare, insuscettibile di sanatoria mediante interrogatorio postumo.

02.
Qualificazione dell'invalidità:
la violazione si inquadra nella categoria delle nullità a regime intermedio di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., soggetta alla disciplina dell'art. 182 c.p.p.

03.
Deducibilità dinanzi al riesame:
l'eccezione è proponibile per la prima volta con la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p., non operando alcuna decadenza immediata all'esito dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p.

04.
Preclusione in sede di legittimità:
l'omessa proposizione del vizio dinanzi ai giudici di merito preclude la deduzione per saltum in Cassazione, determinando l'inammissibilità del ricorso.

01. INTRODUZIONE: LA PRONUNCIA CASS. PEN. N. 41645/2025

1.1 — Il contraddittorio anticipato nella riforma delle misure cautelari

La pronuncia della **Cassazione Penale, sentenza 30 dicembre 2025, n. 41645**, affronta il perimetro applicativo delle tutele difensive delineate dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114. Il binomio sostanziale tra **interrogatorio preventivo e ordinanza cautelare** assume una rilevanza centrale nell'assetto procedimentale della libertà personale. La novella legislativa ha introdotto nell'art. 291 c.p.p. il comma 1-quater, configurando il previo esame dell'indagato quale

condizione procedimentale indefettibile per l'adozione delle misure custodiali e coercitive diverse da quelle motivate da esigenze inderogabili.

Tale modifica strutturale mira a garantire una piena interlocuzione difensiva anteriormente alla compressione dello **status libertatis**, anticipando il contraddittorio alla fase genetica dell'accertamento. La scelta del legislatore risponde all'esigenza di sottoporre al vaglio giurisdizionale gli elementi a discarico prima che il provvedimento restrittivo acquisisca esecutività, superando la logica dell'interrogatorio esclusivamente successivo. Come chiarito dalla ricostruzione redazionale in tema di garanzie personali [D1], la dialettica tra le parti si sposta verso una verifica preventiva della proporzionalità e dell'effettiva attualità del pericolo. Si tratta di una trasformazione profonda del rito cautelare.

L'anticipazione del momento dialettico modifica l'equilibrio dei poteri tra le parti, imponendo all'organo giudicante un obbligo rigoroso di preventiva audizione della persona sottoposta alle indagini preliminari. Tale adempimento non rappresenta una mera facoltà discrezionale, ma un autentico **presupposto di validità** dell'atto genetico. Nell'alveo di questo assetto sistematico, si collegano le riflessioni sviluppate sulla dialettica cautelare, analogamente a quanto approfondito nell'analisi relativa al conflitto di competenza nelle misure cautelari, ove l'esigenza di certezza processuale presidia i diritti del cittadino.

1.2 — L'interrogatorio preventivo e ordinanza cautelare tra nullità e preclusioni

L'omissione del previo interpello dell'indagato determina, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 292 c.p.p., una specifica patologia processuale espressamente sanzionata con la **nullità dell'ordinanza applicativa**. Il legislatore ha voluto qualificare l'inosservanza di tale adempimento come vizio incidente sulla **struttura legale del titolo**, precludendo l'efficacia restrittiva della misura disposta in carenza di preventivo ascolto. Il nodo dogmatico investe la corretta collocazione di tale sanzione processuale nell'ordinaria tassonomia delle invalidità stabilite dal codice di rito.

La collocazione dell'istituto tra le **nullità a regime intermedio** disciplinate dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), discende dalla lesione dell'intervento e dell'assistenza difensiva dell'indagato nel procedimento cautelare. L'omissione lede in modo diretto l'esercizio del **diritto di difesa personale**, impedendo all'interessato di sottoporre al giudice fatti estintivi o modificativi prima che intervenga la decisione limitativa della libertà. La nullità, pur colpendo alla radice il titolo genetico, non si sottrae per sua natura alle **preclusioni deduttive** fissate dal sistema processuale.

La decisione in rassegna assume una portata chiarificatrice decisiva in merito all'operatività dell'art. 182 c.p.p. nel giudizio di legittimità. Quando l'invalidità non sia stata denunciata nei gradi di merito, l'effetto preclusivo si consolida irreversibilmente. La Corte di cassazione riafferma con nettezza il principio di autoresponsabilità delle parti, impedendo che l'impugnazione di vertice venga trasformata in un mezzo per aggirare le decadenze maturate nella fase del riesame.

02. IL CASO CONCRETO DECISO DA CASS. PEN. N. 41645/2025

2.1 — La vicenda processuale e la misura applicata dal GIP di Trani

La vicenda processuale sottoposta all'esame del collegio di legittimità trae origine dall'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha applicato la misura coercitiva degli **arresti domiciliari** nei confronti dell'indagato. L'imputazione provvisoria concerneva la fattispecie di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. A fondamento della privazione della libertà personale, il provvedimento genetico aveva ravvisato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle specifiche esigenze cautelari connesse al **pericolo di reiterazione criminosa** ai sensi dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c).

Il giudice di prime cure ha disposto la misura restrittiva senza procedere alla preventiva audizione dell'indagato prescritta dalla legge n. 114/2024. Avverso il titolo custodiale, la difesa ha proposto richiesta di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p. dinanzi al Tribunale della libertà di Bari, limitandosi tuttavia a contestare la sussistenza della gravità indiziaria e la consistenza dei pericula libertatis. Con ordinanza confermativa dell'11 agosto 2025, il Tribunale collegiale ha rigettato l'impugnazione cautelare, senza che la questione del **mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo** fosse mai stata dedotta o discussa dalle parti nel merito.

2.2 — La tardività dell'eccezione formulata per la prima volta in sede di legittimità

Soltanto con il successivo ricorso per cassazione la difesa ha eccepito l'omesso svolgimento del previo interpello dell'indagato, invocando la conseguente **nullità genetica del titolo** ex art. 292, comma 3-bis, c.p.p. Il ricorrente ha sostenuto che, vertendosi in tema di esigenze preventive di recidiva e difettando una motivazione idonea a giustificare la connessione probatoria con reati ostativi ex art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., l'ordinanza fosse viziata da nullità insanabile. La Cassazione Penale[1] ha respinto l'impostazione difensiva, rilevando la radicale inammissibilità della doglianza formulata tardivamente.

I giudici di legittimità hanno accertato che, come emergeva dal verbale dell'**interrogatorio di garanzia postumo** svolto dinanzi al giudice per le indagini preliminari, la parte non aveva sollevato alcuna contestazione circa la regolarità formale dell'atto applicativo. Parimenti, nessuna eccezione di nullità era stata proposta con l'istanza o nel corso dell'udienza di riesame. L'omessa devoluzione dinanzi ai giudici dell'impugnazione di merito rende il motivo processuale irrimediabilmente precluso, impedendo alla Corte regolatrice di scrutinare la validità dell'ordinanza cautelare per la prima volta nella sede di vertice.

2.3 — La natura a regime intermedio dell'invalidità e i limiti di deducibilità

La motivazione della sentenza n. 41645/2025 ribadisce che il vizio scaturente dalla violazione dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. appartiene al novero delle **nullità a regime intermedio** disciplinate dall'art. 178, comma 1, lett. c), del codice di rito. Trattandosi di una violazione afferente all'assistenza e all'intervento dell'indagato, l'invalidità resta soggetta ai precisi **termini di decadenza** e ai limiti di deducibilità fissati dall'art. 182 c.p.p. Tale inquadramento esclude che la mancata audizione preventiva possa essere parificata a una nullità assoluta insanabile o a un vizio di inesistenza giuridica dell'atto.

La Corte ha evidenziato l'esistenza di un contrasto interpretativo allora pendente davanti al massimo consesso nomofilattico, incentrato sulla tempestività dell'eccezione difensiva. Secondo un primo indirizzo, l'eccezione andava sollevata a pena di decadenza già nel corso dell'interrogatorio di garanzia postumo; secondo altra impostazione, essa risultava deducibile per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame. Tuttavia, nel caso esaminato, tale divergenza nomofilattica non ha spiegato rilevanza: l'interessato non aveva sollevato alcuna doglianza né dinanzi al GIP né dinanzi al collegio del riesame, facendo scattare la **preclusione processuale insuperabile**.

L'esito del giudizio ha condotto alla declaratoria di **inammissibilità del ricorso**, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende. La statuizione fissa una linea di rigore: le garanzie difensive introdotte dalla novella del 2024 non possono essere trasformate in rimedi processuali spendibili senza limiti temporali, richiedendo una tempestiva **autoresponsabilità nell'esercizio dell'eccezione** sin dai gradi di merito.

03. IL QUADRO NOMOFILATTICO TRA CONTRASTI E ARRESTO APICALE

3.1 — L'orientamento rigorista e la tempestività nel primo atto utile

All'indomani dell'entrata in vigore della riforma, la giurisprudenza di legittimità ha manifestato una profonda spaccatura interpretativa circa la delimitazione temporale per eccepire l'omesso interrogatorio anticipato. Un filone rigorista riteneva che la nullità a regime intermedio dovesse essere necessariamente sollevata, a pena di **decadenza processuale immediata**, nel primo atto difensivo utile a cui partecipasse l'indagato. Secondo tale ricostruzione, tale primo momento andava individuato nell'**interrogatorio di garanzia postumo** ex art. 294 c.p.p., celebrato dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare coercitiva.

I sostenitori dell'indirizzo restrittivo argomentavano che l'inerzia serbata dal difensore dinanzi al GIP determinasse una **sanatoria per acquiescenza** della nullità dell'ordinanza genetica ai sensi dell'art. 182 c.p.p., precludendo la successiva proposizione dell'eccezione in sede di impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame. Come illustrato dall'approfondimento scientifico dedicato ai poteri dell'organo collegiale del riesame [D2], questa tesi rischiava tuttavia di depotenziare la portata della garanzia difensiva, onerando la parte di un'eccezione fulminea in un contesto caratterizzato da brevissimi margini temporali.

L'impostazione restrittiva trascurava la natura strutturale del vizio, confondendo la sanatoria del mero atto procedimentale con l'invalidità del **titolo coercitivo genetico**. Pretendere la deduzione dell'invalidità nell'interrogatorio postumo significa sovrapporre due istituti aventi finalità distinte: l'audizione post-fatto non può sostituire la cognizione anticipata imposta dalla norma a presidio della libertà dell'individuo. La dialettica difensiva richiede un rimedio giurisdizionale effettivo.

3.2 — La soluzione estensiva recepita dal Collegio apicale e da Cass. Pen. n. 22911/2026

La contrapposta tesi liberale ha trovato pieno accoglimento nella pronuncia emessa dal massimo consesso nomofilattico della Suprema Corte all'inizio del 2026, recepita in modo organico dalla **Cassazione Penale, sentenza 22 giugno 2026, n. 22911** [2]. Il Collegio ha stabilito che l'omesso interrogatorio ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p. integra una **nullità originaria e strutturale** del titolo restrittivo, deducibile per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame o ivi rilevabile ex officio, a prescindere dal silenzio serbato in sede di interrogatorio postumo.

Tale conclusione poggia sul principio della **natura genetica dell'invalidità**: l'interrogatorio anticipato si pone quale presupposto oggettivo e fisiologico indefettibile del titolo cautelare, la cui assenza produce un vizio radicale che inficia l'ordinanza fin dal momento della sua emissione. La sentenza richiama altresì l'autorevole arresto della **Cassazione Penale, sentenza 24 marzo 2026, n. 11067** [3], secondo cui l'illegittimità originaria travolge il provvedimento con effetto retroattivo ex tunc, imponendo l'**annullamento senza rinvio** dell'ordinanza cautelare e la subitanea rimessione in libertà dell'indagato.

La decisione nomofilattica chiarisce che la sede del riesame rappresenta il naturale alveo di controllo dei **presupposti di legalità estrinseca** del titolo cautelare. L'eccezione proposta in quella sede risulta pienamente tempestiva: non scatta alcuna decadenza anticipata alla chiusura del verbale ex art. 294 c.p.p. Il controllo pieno demandato al giudice dell'impugnazione consente di porre rimedio all'omissione procedimentale originaria, ripristinando la legalità violata mediante la declaratoria di caducazione della misura.

04. INTERROGATORIO PREVENTIVO E ORDINANZA CAUTELARE: IMPLICAZIONI DIFENSIVE E POTERI DEL RIESAME

4.1 — Quando e come eccepire la nullità tra interrogatorio preventivo e ordinanza cautelare

La nullità derivante dal mancato interpello anticipato deve essere eccepita a pena di decadenza con la richiesta di riesame o durante l'udienza camerale ex art. 309 c.p.p., mentre non opera alcuna preclusione nell'interrogatorio postumo. L'omessa eccezione nel merito impedisce invece la deduzione per saltum in cassazione, determinando l'inammissibilità dell'impugnazione.

Sul piano della strategia processuale, il difensore è chiamato a un preciso **onere di tempestiva deduzione** nei motivi di riesame. Sebbene la giurisprudenza riconosca la rilevabilità d'ufficio del vizio da parte del tribunale della libertà, l'iniziativa della difesa tecnica si rivela decisiva per scongiurare che il decorso dei termini consolidi il provvedimento cautelare. Come precisato nell'approfondimento sulle preclusioni processuali dinanzi all'organo nomofilattico D3, consentire la deduzione al riesame preserva l'efficacia del gravame senza sacrificare la facoltà di sollevare eccezioni sostanziali.

Sotto il profilo del *distinguishing* applicativo, va evidenziato che l'obbligo di interlocuzione preventiva **non trova applicazione** nelle fattispecie tassativamente derogate dalla legge. La disciplina non opera quando sussistano le specifiche esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio o del pericolo di fuga contemplate dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lettere a) e b). Parimenti, la garanzia è esclusa nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata o con finalità terroristiche di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., ovvero in presenza di eccezionali ragioni di urgenza specificamente argomentate dal pubblico ministero. Al di fuori di tali ipotesi tassative, l'omissione si traduce nella radicale invalidità dell'ordinanza.

> *La nullità genetica dell'ordinanza cautelare per omesso interrogatorio anticipato tutela il contraddittorio sulla libertà personale, precludendo al tribunale del riesame qualsiasi eterointegrazione motivazionale o sanatoria postuma del titolo coercitivo viziato.*

4.2 — L'insanabilità officiosa e il divieto di motivazione postuma

Un profilo di primaria rilevanza concerne i limiti dei poteri devoluti al Tribunale del riesame in presenza di un'ordinanza genetica affetta da mancata audizione. Secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità 3, il giudice del riesame non dispone di alcun potere di **integrazione motivazionale postuma** volto a colmare l'omissione originaria del GIP. L'organo di controllo non può ravvisare d'ufficio la sussistenza di esigenze derogatorie non formalizzate nel titolo genetico per eludere l'effetto caducatorio.

La facoltà integrativa e sostitutiva del riesame trova un argine invalicabile nella legalità dei presupposti genetici dell'atto. Ove il GIP abbia emesso la misura restrittiva unicamente sul pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., il collegio dell'impugnazione non può supplire al difetto di preventivo interrogatorio qualificando arbitrariamente l'esistenza di un pericolo di inquinamento probatorio o di fuga. Una simile operazione integrativa violerebbe la **correlazione logico-giuridica** e comprometterebbe irreversibilmente l'esercizio delle prerogative difensive garantite dall'ordinamento processuale.

Ne discende che la rilevazione del vizio impone l'**annullamento senza rinvio** dell'ordinanza impugnata e della conforme misura genetica, determinando la liberazione della persona sottoposta a restrizione. La pronuncia della Cassazione Penale n. 41645/2025[1], pur dichiarando inammissibile l'impugnazione tardiva, conferma tale architettura dogmatica: l'equilibrio tra la tutela del contraddittorio anticipato e la stabilità delle pronunce giudiziarie si regge sul rispetto rigoroso delle decadenze di rito, delineando confini chiari per la tutela dello **status libertatis**.

Pronuncia / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cassazione Penale, n. 41645/2025	Rigore procedurale	La nullità per omesso interrogatorio preventivo ex art. 292 c.p.p. ha natura intermedia e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non sollevata nei gradi di merito, incorrendo nella preclusione ex art. 182 c.p.p.
Cassazione Penale, n. 22911/2026	Evolutivo e favorevole	L'omissione dell'interrogatorio preventivo integra un vizio genetico deducibile per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame, non operando alcuna decadenza immediata all'esito dell'interrogatorio postumo.
Cassazione Penale, n. 11067/2026	Caducatorio radicale	L'interrogatorio preventivo costituisce presupposto indefettibile del titolo cautelare; il Tribunale del riesame non può integrare postumamente la motivazione né sanare il vizio ravvisando d'ufficio esigenze derogatorie.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 9 agosto 2024, n. 114
— Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario.

Art. 291 cod. proc. pen.
— Procedimento applicativo delle misure cautelari e obbligo di previo interrogatorio dell'indagato ex comma 1-quater.

Art. 292 cod. proc. pen.
— Requisiti dell'ordinanza cautelare e sanzione di nullità per omesso interrogatorio anticipato ex comma 3-bis.

Art. 178 cod. proc. pen.
— Nullità generali di ordine intermedio concernenti l'intervento, l'assistenza e la difesa dell'imputato.

Art. 182 cod. proc. pen.

— Limiti di deducibilità delle nullità intermedie e maturazione delle decadenze difensive.

Art. 274 cod. proc. pen.

— Esigenze cautelari e deroghe tassative all'operatività del previo interrogatorio dell'indagato.

Art. 309 cod. proc. pen.

— Procedimento di riesame delle ordinanze coercitive e poteri cognitivi del collegio della libertà.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Penale, 30 dicembre 2025, n. 41645**

— In tema di misure cautelari personali, la nullità dell'ordinanza applicativa derivante dall'omesso espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291 comma 1-quater c.p.p. ha natura di nullità a regime intermedio e non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, operando i limiti di deducibilità e le preclusioni dell'art. 182 c.p.p. Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: 4.

2. **Cassazione Penale, 22 giugno 2026, n. 22911**

— L'omissione del previo interrogatorio prescritto dall'art. 291 comma 1-quater c.p.p. integra una nullità genetica a regime intermedio dell'ordinanza applicativa che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame o ivi rilevata d'ufficio, restando irrilevante la mancata eccezione nel corso dell'interrogatorio postumo ex art. 294 c.p.p. Esito: annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza genetica del GIP. Punto: 3.

3. **Cassazione Penale, 24 marzo 2026, n. 11067**

— L'interrogatorio preventivo dell'indagato si pone come presupposto oggettivo e indefettibile del titolo coercitivo; la nullità genetica non è sanabile ex post dal Tribunale del riesame mediante eterointegrazione motivazionale o rilievo officioso di esigenze derogatorie non formalizzate dal GIP, imponendo la caducazione del provvedimento e l'immediata liberazione. Esito: annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rimette in libertà il ricorrente. Punto: 1.

DOTTRINA RICHIAMATA

D1. Metodo Giuridico, *L'inammissibilità del conflitto di competenza nelle misure cautelari*, 10 luglio 2026, consultabile su metodogiuridico.it.

D2. Metodo Giuridico, *Il ne bis in idem per la sanzione disciplinare carceraria*, 9 luglio 2026, consultabile su metodogiuridico.it.

D3. Metodo Giuridico, *Mandato specifico ad impugnare per l'assente: l'onere è generale*, 16 luglio 2026, consultabile su metodogiuridico.it.

MG

Redazione di Metodo Giuridico

AUTORE • METODO GIURIDICO

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.